ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 14

Aumento periodico anticipato per merito

L'aumento periodico e' attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di "ottimo", nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione. L'aumento periodico anticipato e' accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e' per non piu' di una volta in ciascuna di esse. I professori di ruolo A. di cui alla tabella B e quelli di III ruolo di cui alla tabella G conseguono l'ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anziche' nella quarta. Nell'ultima classe di stipendio il beneficio e' accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in possesso delle condizioni di cui al primo comma, su giudizio comparativo di apposita Commissione. Ai presidi, e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato e' attribuito alle condizioni di cui al primo comma nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non piu' di una volta in ciascuna di esse. Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti l'aumento periodico anticipato e' attribuito nella classe di stipendio ad essi assegnata e per non piu' di una volta.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	I — Carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo
Capo	IV — Disposizioni comuni al personale direttivo e insegnante
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-14-aumento-periodico-anticipato-per-merito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it